



Matteo Mattioni
NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 9066 DI RACCOLTA

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL SAMARITAN" ODV

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita in Ragogna (UD), Via Cà Pellis n. 3, ai sensi del codice civile e del d. lgs. 03.07.2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS"), una associazione riconosciuta avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL SAMARITAN" ODV

(qui di seguito denominata anche solo "Associazione") con durata illimitata e struttura democratica.

La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione si fonda sul principio universale dell'amore. Essa trae ispirazione dall'appartenenza alla medesima condizione umana per i non credenti e dallo spirito del Vangelo per i credenti, uniti alla coscienza di giustizia e di solidarietà, a partire dagli emarginati.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- 1) realizzare interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), CTS;
- 2) realizzare interventi e svolgere prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), CTS;
- 3) svolgere prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), CTS;
- 4) svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. 28.03.2003 n. 53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, il tutto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), CTS;
- 5) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i), CTS.

Pertanto, l'Associazione potrà:

- operare nell'ambito del sociale per un sano, integrale ed armonico sviluppo psico-fisico-spirituale delle persone con disabilità, degli emarginati e delle popolazioni in genere;
- valorizzare l'individuo e la collettività in uno spirito ove, al di là delle situazioni personali e delle distinzioni di ruolo, non esistano assistenti e assistiti, ma ognuno, come soggetto e persona, collabori per il bene di tutti;

- formare l'associazione a essere luogo-famiglia in cui le relazioni e la vita in comune siano motivo di crescita umana, culturale e spirituale;
- superare le cause di ogni discriminazione ed esclusione dell'emarginato dalla vita sociale, per una giusta integrazione nella norma dei diritti e dei doveri di ogni cittadino;
- favorire il lavoro intellettuale e manuale delle persone con disabilità, secondo le predisposizioni e le capacità di ognuna, quale parte integrante nella valorizzazione della dignità umana;
- promuovere lo sviluppo culturale delle persone per una sempre maggiore coscienza delle problematiche della persona con disabilità e dell'emarginazione, per una sana convivenza nella società in cui viviamo e per un proprio contributo alla vita civile;
- coinvolgere l'opinione pubblica al servizio del prossimo, basato sui valori della relazione umana, dell'aiuto vicendevole e della condivisione;
- promuovere e gestire nel settore sociale: attività per l'assistenza socio-sanitaria; abitazioni o gruppi appartamento; soluzioni abitative di tipo familiare; programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità; centri e servizi assistenziali e sanitari;
- collaborare, con Enti pubblici e privati, Autorità civili, regionali e locali, associazioni, gruppi informali e con gli stessi utenti dei servizi della zona collinare e di altri territori presenti nel Friuli, in Italia e all'estero, al fine di individuare risposte soddisfacenti e valide modalità di intervento in relazione ai bisogni delle persone in situazioni di difficoltà e svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari e sociali;
- adoperarsi per inserire la persona con disabilità e l'emarginato nel mondo delle professioni e del lavoro, nelle forme e nei modi ritenuti utili per un corretto processo di inserimento e reinserimento sociale;
- ricercare, con l'integrazione nel luogo in cui opera, la collaborazione della popolazione, in un costante rapporto di fiducia basato sulla buona volontà, stima e rispetto reciproco, partecipando anche ad iniziative atte a sviluppare il bene comune e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- favorire lo studio di tutto ciò che concerne la realtà della persona con disabilità, del volontariato e della solidarietà;
- prestare servizi in relazione al diritto allo studio e nei settori dell'istruzione, della formazione, delle attività ricreative, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili;

- realizzare attività e corsi di istruzione e di formazione per la valorizzazione dei volontari e delle persone di buona volontà nei settori del sociale, dell'assistenza, della solidarietà e dell'emergenza, con particolare attenzione al mondo giovanile;

- effettuare, in proprio o per conto terzi, ricerche, studi, convegni, corsi, campagne di sensibilizzazione e pubblicazioni secondo gli scopi del presente statuto.

L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di cui sopra, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può dare la propria collaborazione ad altri enti e associazioni nazionali e internazionali e partecipare ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e la realtà del volontariato e promuovere e sviluppare le iniziative che sono conformi alle proprie finalità.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività e modalità connesse e affini a quelle sopraelencate, nonché utili alla realizzazione degli scopi statutari nel settore sociale. Secondo i propri fini usufruirà sia del settore culturale, istruzione e attività culturali che del settore ambientale, tutela e valorizzazione ambientale, e del settore dei diritti civili, solidarietà internazionale.

L'Associazione può svolgere la propria attività stipulando convenzioni con Enti pubblici e privati e potrà accedere a contributi pubblici e godere dei benefici fiscali secondo quanto previsto dal CTS.

Nei limiti fissati dalla legge, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori non soci che svolgono attività tecnica ed amministrativa per il buon funzionamento della stessa e per qualificare l'attività da essa svolta.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La raccolta fondi può altresì essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono

le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle ODV.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi se-

condo le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa all'inizio di ogni anno solare o al ricevimento della lettera di ammissione ad associato secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o non versi la quota associativa per 2 (due) anni consecutivi senza giustificate motivazioni, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono i-

scritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a prescindere dal numero degli stessi.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, è ammesso l'intervento

all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione è tuttavia possibile a condizione:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 8 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- eleggere, nella prima seduta successiva all'Assemblea in cui sono stati votati i componenti dell'Organo di amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio e dei mezzi di finanziamento dell'Associazione;
- partecipare attivamente, con persone e risorse, allo sviluppo dell'Associazione individuando i settori di intervento, affidando le relative mansioni, istituendo gruppi di lavoro;
- stimolare e promuovere la partecipazione degli associati alla vita del territorio e favorire l'interesse delle persone

del territorio all'Associazione;

- creare condizioni perché altri, oltre agli associati, si interessino e scelgano la vita associativa o che comunque si occupino di integrazione, inclusione e sostegno a persone con disabilità, con risposte adeguate, singole e collettive;
- stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente dell'Associazione o da almeno un terzo dei componenti ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Nei casi ritenuti opportuni dal Presidente, indicati nell'avviso di convocazione, è ammesso l'intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa. L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione è tuttavia possibile a condizione:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e all'eventuale votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Organo di amministrazione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni di un componente dell'Organo di amministrazione lo stesso può cooptare l'amministratore mancante attingendo dall'elenco dei non eletti o convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo membro che rimane comunque in carica per la durata del mandato.

Tutti i componenti dell'Organo di amministrazione prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Organo di amministrazione può invitare alle proprie riunioni tecnici ed esperti in relazione alle argomentazioni all'ordine del giorno. Tali convocati non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Presidente e componenti dell'Organo di amministrazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dai componenti dell'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti nella prima seduta successiva all'Assemblea in cui sono stati votati.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario redige i verbali dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea degli associati, controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci e dei volontari.

Art. 10 - Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2, CTS, l'assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 cod. civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti ai sensi del successivo art. 11 o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È ammesso, alle stesse condizioni previste per l'Organo di amministrazione, l'intervento alle riunioni dell'Organo di controllo mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 11 - Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, CTS, l'Assemblea procede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 CTS.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13, commi 1 e 2, e dall'art. 14, comma 1, CTS e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 16 - Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino l'importo di cui all'art. 14, comma 2, CTS, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino l'importo di cui all'art. 14, comma 1, CTS, l'Associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il bilancio, ai sensi dell'art. 13 CTS, è accompagnato da una relazione di missione che riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di controllo.

Art. 17 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Fatta eccezione per il libro degli associati e il registro dei volontari, sottoposti alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi per presa visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta, anche telematica, all'Organo di amministrazione.

Art. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Firmato Bosoppi Daniela

Mattioni Matteo (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. lgs. 07.03.2005 n. 82, che si trasmette ad uso RUNTS.

San Daniele del Friuli, 14 maggio 2025

Firmato digitalmente dal notaio Mattioni Matteo